

N. 2721-301-2422-2410-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI II E IX

(AFFARI INTERNI - LAVORI PUBBLICI)

(RELATORI RAMPA E CERVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)**

**COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZACCAGNINI)**

**E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)**

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi

Seduta del 19 gennaio 1961

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BARBIERI, PIERACCINI, AMENDOLA PIETRO, BENSI
DE GRADA, FERRI, MAZZONI, PIRASTU**

Presentata il 27 settembre 1958

Disciplina della costruzione dei campi sportivi

d'iniziativa del Deputato SPADAZZI

Presentata il 3 agosto 1960

Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative

**d'iniziativa dei Deputati CALAMO, MOGLIACCI, JACOMETTI, ALBERTINI,
DI NARDO, AMADEI LEONETTO, BENSI, COLOMBO RENATO, RICCA**

Presentata il 21 luglio 1960

Contributi statali per la costruzione d'impianti sportivi
da parte dei medi e piccoli comuni

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sostanziale consenso con cui il presente disegno di legge è stato accolto dalle Commissioni II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici), che lo hanno discusso in seduta comune, è ampiamente giustificato dagli obiettivi che il Governo — sensibile interprete di un'esigenza largamente avvertita dal Paese e, soprattutto, dal mondo dei giovani — si è proposto di conseguire nel vasto quadro di quella politica per la gioventù e per lo sport che non può non essere una preoccupazione fondamentale dello stato democratico.

Si è voluto, altresì, sottolineare da più parti che la recente Olimpiade di Roma, richiamando ad una più realistica valutazione delle carenze strutturali, organizzative e qualitative dello sport italiano, avrebbe sollecitato, conseguentemente, speranze, propositi ed impegni da parte del Governo, di cui il presente disegno di legge rappresenta una concreta espressione. Non negheremo che il successo della Olimpiade — come altri ha voluto sottolineare — sia stato un fattore di maggior sollecitudine anche per il Governo e per il Ministro del turismo, al quale va dato merito della iniziativa legislativa, ad affrontare, per la prima volta, con una legge di vasto respiro anche problemi ed esigenze del settore dello sport, della ricreazione dei giovani e del tempo libero dei lavoratori. Tuttavia crediamo che di gran lunga più importanti ed assai meno contingenti siano i motivi ispiratori del disegno di legge e le prospettive che esso apre ad un ancor più organico e determinante intervento a favore della gioventù dei grandi centri urbani, come dei comuni che, tutt'ora, attendono più civili condizioni di vita; dei lavoratori dei grandi complessi industriali e dei medi centri di lavoro, come dei complessi urbanistici popolari la cui crescente diffusione crea problemi morali e sociali indubbiamente preoccupanti; dell'avvenire stesso dello sport che, a livello di piccole o grandi comunità locali, non può non essere fondato sulla coscienza sportiva di un sempre più largo numero di cittadini che devono, ovviamente, disporre anche a tal fine di più generosi e di più razionali strumenti.

A riprova, si potrebbe, infatti, ricordare che, in sede di Commissioni riunite, si è largamente discusso se la presentazione di questo disegno di legge fosse un atto componibile in una visione politica organica dello sport e del suo avvenire soprattutto in relazione agli interessi della gioventù.

La maggioranza lo ha convenuto, mentre quanti lo hanno voluto negare non hanno potuto trarre dalla loro pregiudiziale tutte le logiche conclusioni. Al contrario, hanno dovuto riconoscere la sostanziale validità del provvedimento e, quindi, si sono limitati ad insistere sulla necessità di ampliarne la portata finanziaria e di estenderne benefici ed obblighi.

Evidentemente, un disegno di legge — anzi il primo disegno di legge nel settore specifico — non poteva e non può dare esauriente risposta a tutti gli interrogativi tecnici, sociali e politici che una politica per la gioventù e per lo sport propone. Ma, per altro verso, esso rappresenta una scelta operata nonostante difficoltà obiettive, contrastanti interessi ed affermate priorità. Il disegno di legge, possiamo ben dirlo, è stato un concreto atto di volontà politica aperta a prospettive di crescita civica e democratica della nostra gioventù; ma atto coerente con il dovere dello Stato moderno di intervenire anche nel settore dello sport non già per politicizzarne funzioni e fini, ma per garantirne l'efficienza e promuoverne il progresso nel quadro generale di sviluppo del Paese. Perciò, chi volesse vedere nel disegno di legge un provvedimento meramente o prevalentemente finalizzato ad un potenziamento quantitativo delle attrezzature sportive, non saprebbe coglierne il vero spirito e le giuste finalità.

Il disegno di legge, indubbiamente, programmando in cinque anni la creazione di circa 1.500 impianti, offre — come meglio vedremo — allo sviluppo, anche organizzativo dello sport italiano, un contributo nuovo sia per le sue specifiche modalità che per la sua intrinseca importanza.

Ma, a nostro avviso, il disegno di legge affronta anche questo aspetto più appariscente nel suo reale valore strumentale e, perciò, nel quadro di una concezione più vasta che, pur appagando l'esigenza dell'incremento delle strutture sportive, finalizza

il piano quinquennale alla sollecitazione ed all'orientamento delle energie dei giovani, dei lavoratori, ad attività che ne promuovano il corretto formarsi la generosa manifestazione, e l'intelligente utilizzazione non soltanto per una più concreta affermazione dei valori vitali della persona, ma anche per una più consapevole partecipazione sociale secondo le direttrici di una più impegnata e matura sensibilità comunitaria.

In questa luce, evidentemente, non si tratta soltanto di provvedere alla « sanità fisica della stirpe », anche se giustamente perseguita al di fuori di impossibili tesi che, pur non essendo ormai più razziali, lascerebbero tuttavia adito ad impostazioni comunque, insufficienti ad una corretta interpretazione personalistica della democrazia! Infatti, è ovvio che uno Stato, saggiamente preoccupato di garantire sempre migliori condizioni igieniche di vita alla comunità organizzata e di migliorare, con costante e intelligente opera di prevenzione, il generale livello della pubblica salute, debba valutare la intensificazione delle attività ricreative e sportive di massa come un'idonea componente del suo organico intervento a presidio del bene comune.

Ma, nella sostanza, si tratta di una moderna concezione della protezione sociale del minore, fanciullo o giovane, e del lavoratore quella che si impone e che appare implicita nell'ispirazione politica del disegno di legge: come è comprovato del resto, dalla stessa delimitazione legislativa dei settori di intervento: a) impianti ed attrezzature sportive che chiameremo di comunità; b) campi di ricreazione per minori; c) impianti sportivi o campi di ricreazione per i lavoratori, possibilmente installati nello stesso « centro di lavoro ».

Moderna concezione, dicevamo, che tiene conto anche di due altri acuti problemi della vita associata: uno, quello dei disadattati sociali che, per l'aumento dei fattori di anticipata ed eccessiva emancipazione, interessa purtroppo — con sempre maggiore urgenza — famiglia scuola e comunità; l'altro, quello del « tempo libero » soprattutto dei lavoratori, avvincente problema umano e sociale di cui si discute con sempre più validi approfondimenti.

È opportuno affermare che il disegno di legge con le sue ipotesi e con i suoi prevedibili risultati rappresenta uno strumento di notevole efficacia per contribuire alla soluzione dell'uno e dell'altro problema.

Infatti, non è il caso di rifarsi alle interpretazioni classiche della pratica sportiva e

dei suoi effetti, né alle copiose testimonianze scientifiche e pedagogiche verificate attualmente dai validi risultati di una prassi che conforta, laddove sia saggiamente seguita, le teorie più moderne della benefica influenza spirituale, psico-fisica e sociale dello sport sui giovani, per concludere che non solo i giovani « normali » ma, pure, i minori disadattati e irregolari e perfino categorie di minorati fisici trovano nel libero e disinteressato esercizio sportivo uno stimolante fattore di attivo ed efficace reinserimento nel circolo organico della vita associata.

Così, per altro verso, è innegabile che la realizzazione delle condizioni idonee al consapevole e corretto godimento del tempo libero da parte dei lavoratori (che trova in questo atto del Governo se non principi e norme, concreti strumenti e previsioni di intervento che, soprattutto in prospettiva, appaiono di particolare importanza), non rappresenta un « fatto assistenziale », per intenderci, in chiave « dopolavoristica », ma uno stimolo veramente incisivo per modificarne, almeno parzialmente, le condizioni di vita e per promuoverne una più chiara consapevolezza personale e civica ed una più attiva disponibilità comunitaria.

E ciò appare tanto più giustificato ed urgente se si riflette che la personalità del lavoratore è troppo spesso soffocata, se non avvilita, da pesanti condizioni ambientali di lavoro, dai gravi disagi dei « trasporti operai », da non sempre sufficienti condizioni delle abitazioni per cui, dalla casa all'ambiente di lavoro, mai si offrono ai lavoratori occasioni, se non esterne e spesso eversive, per il godimento del tempo libero che non può non essere finalizzato alla formazione ed all'arricchimento della personalità oltreché all'approfondimento dei legami solidaristici che uniscono il lavoratore, anche quando non lo avverta pienamente, alla comunità di lavoro ed alla più ampia comunità locale in cui opera.

Per questi e per altri motivi, che la discussione in Aula certamente evidenzierà, gli incentivi che la legge propone devono trovare nella comunità la maggiore disponibilità possibile ad usarne anche a costo di sforzi e di generosi impegni; i doveri che la legge impone ad enti ed a privati devono trovare la comprensione e la consapevolezza di chi è chiamato dallo Stato a qualche sacrificio, del resto, doveroso.

* * *

I tre obiettivi che il disegno di legge propone promuovendo il potenziamento e la creazione dei campi di ricreazione per i gio-

vani, dei campi di ricreazione per i lavoratori e di impianti sportivi nelle comunità al di sotto di 50 mila abitanti, se presi a se stessi, potrebbero apparire anziché unitari o, quantomeno, sconsiderati.

Ma tale giudizio cadrebbe se essi venissero valutati finalisticamente nel loro convergere ad un obiettivo più vasto.

Infatti, i settori di intervento in cui viene ad operare il disegno di legge sono come tre componenti, diverse ma organiche, di un'unica risultante che, si identifica nella volontà di assicurare alle nuove generazioni, soprattutto, una completa formazione morale e civica e ciò offrendo al minore, al giovane, al lavoratore la solidarietà cui Stato, enti territoriali, enti e privati sono chiamati con una reciproca assunzione di impegni ed integrazione di mezzi opportunità più generose e più disponibili che lo aiuteranno, almeno in una certa misura, a far propri i valori umani e civili dello sport ed a parteciparne degnamente, anche quando tale partecipazione non dovesse sfociare in una specifica attività sportiva di carattere agonistico o, addirittura, professionale.

Quanto si sia lontani da tali livelli ce lo confermano non solo le statistiche e le interpretazioni sociologiche con cui giustamente si verificavano valutazioni di principio o di fatto, ma ce lo insegna la nostra personale comune esperienza.

Basterebbe riflettere anche per un momento a quanto avviene, oggi, non solo nelle grandi metropoli, dove lo stesso ambiente sociale può essere un incentivo, anche per i più giovani, ma deviazioni da un sano spirito sportivo, ma pure nelle comunità medie e minori.

Non è, infatti, impossibile rilevare più che l'esistenza di un costume e di una corretta sensibilità sportiva, la presenza di quel crescente, dilagante fenomeno di degenerazione dello spirito sportivo che, con efficace — anche se popolare — espressione, chiamiamo « tifo ». Quanto avviene, già oggi in questo senso, non può non meritare tutta la nostra attenzione di uomini responsabili.

Tuttavia non ci pare che il problema sia stato avvertito in tutta la sua importanza. Anzi! È molto indicativo, per esempio, vedere confuso l'indice medio delle spese per lo sport, che va dilatandosi — per un verso — felicemente anche nelle zone più depresse del paese, con la presunta diffusione di una chiara coscienza sportiva in sempre più larghe masse popolari!

In verità, non si eccede in pessimismo se si afferma che il « divertimento sportivo » di massa va scadendo su piani tutt'altro che apprezzabili perché troppo spesso esso non si accompagna alla consapevolezza dei limiti — anche morali — degli strumenti e delle modalità che lo promuovono.

Così nei giovani, nelle masse, negli stessi atleti, la passione sportiva viene sviata e confinata sul piano di una partecipazione che — a parte ogni altra pur grave considerazione — rinuncia alla convinta serenità del giudizio per cedere al campanilismo gretto, allo spirito di fazione e, in certe circostanze, persino a certe esagerazioni nazionalistiche che nulla hanno a che vedere con la giusta ambizione e soddisfazione del successo nazionale.

Non andremo a ricercare le cause del fenomeno sociale che ha trovato doverosi approfondimenti in altre più pertinenti sedi, ma non potremo tacere che non è bastato né basterà costruire, pur lodevolmente, campi di ricreazione, attrezzature ed impianti sportivi per creare nei giovani, nei lavoratori, negli strati sociali più vari e più vasti, quella coscienza sportiva che, in ultima analisi, si identifica con un prezioso patrimonio di virtù etiche e civiche del singolo, dei ceti sociali, delle comunità locali e nazionale.

Di fatto, se le strutture sportive sono necessarie, è altrettanto necessario creare o sviluppare direttrici condizioni e strumenti perché una politica dello sport e, quindi, anche della *preparazione alle attività sportive*, sia impostata in modo coerente all'insopprimibile esigenza educativa postulata dai valori umani e sociali che non possono non caratterizzare chiaramente lo sport e la coscienza sportiva.

Si tratta, allargando e migliorando la partecipazione sportiva diretta o indiretta si una sempre più vasta schiera di cittadini, di giovani, di lavoratori, di alimentare quello spirito di comprensione e di pace che lo sport, non soffocato da gretti interessi, individuali o di gruppo, favorisce, vivifica ed esalta attraverso un'intima coerenza di costumi e di tradizioni, un più operante apprezzamento dei valori personali e comunitari, un responsabile ed accettato esercizio di quelle virtù morali e di quei valori fisici ed umani che caratterizzano il giovane, lo sportivo e l'atleta teso alla attività od alla competizione sportiva quando — alla giusta ambizione della propria personale affermazione — si unisca l'obiettivo riconoscimento dell'altrui valore e della solidale comprensione per l'altrui inferiorità.

L'incontro sul terreno sportivo e dell'agonismo sportivo in questo senso ha significato, in ogni epoca storica, pur nella consapevole fermezza di una fede religiosa o politica e nell'auspicato successo di parte, un fatto di libertà, di rispetto e di solidarietà che supera i confini fisici e geopolitici per cooperare, al di là di essi, al civilissimo incontro umano che nessuna barriera sociale e politica può definitivamente impedire.

Tuttavia, oggi, in una democrazia che estende sempre più le sue fondamenta morali nella responsabilità di ciascuno, tali valori non possono rimanere aristocraticamente valori di pochi e devono diventare patrimonio morale e civile del più largo numero possibile di giovani, di lavoratori, di cittadini.

Ne consegue, in un quadro più specifico, che la scuola, di ogni ordine e grado, deve essere chiamata al ruolo che su tale piano le compete primariamente.

Non è un discorso che possa essere approfondito in questa sede, ma non possiamo tacerne se non altro per affermare che esso è presente alle nostre responsabilità.

Istanze pressanti si sono, del resto, levate in questo senso dalle organizzazioni giovanili, da uomini di scuola, da insegnanti e da famiglie, dalle organizzazioni studentesche, comprese quelle universitarie...

E se rimane vero che il « piano decennale di sviluppo della scuola » offre interessanti previsioni di impegno finanziario, che il bilancio della pubblica istruzione è stato incrementato per quanto riguarda l'educazione fisica e le attrezzature sportive, ecc. è anche vero che complessive e strutturali sono le giuste richieste avanzate, anche recentemente, da enti locali, da convegni di studio, da studiosi di problemi dell'educazione morale e fisica della nostra gioventù.

Il disegno di legge non poteva, forse, affrontare più organicamente questo problema e resta, comunque, apprezzabile lo sforzo di coordinare strumenti e mezzi con il Ministero della pubblica istruzione (vedi articoli 2 e 3). Ma, ovviamente, rimane aperta la questione di fondo per la quale auspichiamo organiche e sollecite soluzioni.

Sarà così, anche in forza di tali soluzioni, che la scuola potrà contribuire a promuovere ad ogni livello nella comunità dei giovani — facendosene perno — anche una più attiva vita parascolastica in cui dovranno avere un più largo posto. In tal modo si solleciteranno ed inciteranno le iniziative ricreative e le iniziative sportive, in dimensione educativa nei giovani, lo spirito associativo — anche attraverso isti-

tuzioni come gli assessorati alla gioventù, i consigli giovanili di comunità, ecc. — confortandoli ad attività che possano arricchire le loro potenziali energie spirituali, fisiche e psichiche, a garanzia dello sviluppo delle loro singole personalità e, insieme, della crescita civile e democratica della società nazionale e della sempre più vasta intesa fra gli uomini, di là di ogni divisione sociale e politica.

Sarà, ancora, in forza di tali soluzioni se la scuola, anche a livello universitario, potrà contribuire ad alimentare più copiosamente le schiere già folte e generose, ma non sempre sufficienti, degli atleti italiani chiamati a consolidare e ad espandere — con giusto e democratico senso del prestigio nazionale — la presenza dell'Italia nell'agone internazionale.

Anche questo legittimo e nobile obiettivo, che trova confortanti premesse, in particolare, nel successo dei nostri atleti alla recente Olimpiade, troverà più sicure garanzie nell'estensione, per quanto capillare possibile delle condizioni, delle attrezzature, degli impianti idonei a sollecitare, in un sempre più cospicuo numero di giovani, un'ordinata passione ed un corretto e tenace impegno per l'attività sportiva nelle sue molteplici forme.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE.

È tutt'altro che facile, per non dire quasi impossibile, accertare la situazione reale degli impianti e delle attrezzature sportive e, più ancora, dei campi di ricreazione per i giovani e per i lavoratori.

La mancanza di dati certi ci costringe a fare valutazioni di massima che, tuttavia, sulla scorta di inchieste di tecnici, di studi settoriali, di indagini giornalistiche e di esperienze locali, ci autorizzano a concludere per un bilancio effettivamente deficitario per quanto riguarda i « campi di ricreazione » — sia di comunità che dei complessi residenziali — per i giovani; i « campi di ricreazione » per i lavoratori; le attrezzature o gli impianti sportivi dei medi e dei piccoli centri. Conclusioni più positive possono esser tratte dai dati riguardanti lo sviluppo di impianti ed attrezzature nei grandi centri urbani.

Pur prendendo con le dovute riserve i dati in nostro possesso, bisogna perciò convenire che l'area di intervento per lo Stato e per quanti volessero contribuire allo sviluppo del settore è estremamente vasta.

Basti pensare che su 4.721 comuni (da 2.000 a 50.000 abitanti) ben 1.869 sarebbero

privi di qualsiasi attrezzatura od impianto sportivo. A tale deficienza non può certo sopperire neppure in parte l'organizzazione scolastica che mancherebbe di 3.361 palestre nel settore primario e medio, mentre nel settore universitario la situazione è quasi altrettanto grave, quanto meno in rapporto al vitale contributo di energie che verrebbe allo sport da un'organico sviluppo delle attività sportive a livello universitario (vedi a titolo indicativo il piano quinquennale proposto dal C.U.S.I. per una spesa di lire 5 miliardi per 226 impianti sportivi universitari).

Tuttavia è certamente motivo di conforto poter constatare che notevole è stato l'incremento degli « stabilimenti sportivi » nel triennio 1956-59, anche se, — secondo il C.O.N.I. — i dati ufficiali di tale incremento andrebbero ridotti di almeno un terzo a causa della indeterminatezza di taluni metodi di rilevamento applicati nell'inchiesta del 1959 condotta dall'Istituto centrale di statistica.

Infatti, gli indici interregionali di incremento assoluto e percentuale che sono per sé notevoli, appaiono di ancor più vasto interesse se considerati nel quadro delle programmazioni già approvate, ma non ancora pienamente realizzate, dal C.O.N.I. (45 campi sportivi scolastici, 6 piscine ed una palestra); da quelle in via di progressiva attuazione del Ministero della pubblica istruzione; da quelle finanziate dall'Istituto per il Credito sportivo; da quelle del Ministero della difesa; da quelle programmate dall'iniziativa privata ed imprenditoriale, sportiva ed « assistenziale-educativa », come da quella pubblica di settore (enti di edilizia popolare, C.E.P., ecc.).

Tuttavia le statistiche, se appaiono soddisfacenti per quanto riguarda i « grandi impianti » nei grandi centri, specie del nord, denunciano una grave carenza di impianti e di attrezzature nei comuni medi e soprattutto nei comuni minori, composti di molte frazioni, dove non esiste alcun impianto e, per un'attività sportiva, sia pure elementare.

A tale carenza si aggiunge un notevole squilibrio non solo fra capillarità ed importanza degli impianti nelle regioni più progredite, specie del nord, in confronto alle regioni sotto-sviluppate del sud — dove lo stesso aumento percentuale degli impianti appare più alto (26 per cento, triennio 1956-59), mentre si ha ancora l'indice più basso (2,02 per cento degli impianti in proporzione anche agli abitanti) — ma si aggiungono non meno gravi

squilibri fra zona e zona all'interno di circoscrizioni pure economicamente progredite.

Altri indici di notevole interesse (vedi statistiche culturali e ricreative, impianti sportivi al 1° gennaio 1959 in Annuario di statistiche provinciali) evidenziano molto significativamente, da un punto di vista sociologico, prima ancora che organizzativo, la elevatissima sproporzione fra impianti ed attrezzature del nord, per attività ricreative e sportive più selezionate (campi da tennis, piscine, pista per atletica leggera ecc.) e quelle spesso primordiali per le attività spontanee, economiche e di massa (campi per il calcio, ecc.) prevalenti nel centro sud.

Non molto più rosee — come abbiamo accennato — sono le condizioni delle attrezzature per la « ricreazione » dei giovani e dei lavoratori.

Non è facile stabilire una precisa unità statistica per un'indagine approfondita su quanto esiste. E ciò, soprattutto, nel settore della ricreazione per i giovani dove possono fare testo, a questo effetto, i « campi di gioco » pubblici, recentemente sorti in via, potremmo dire, sperimentale e spesso pionieristica nei grandi e medi comuni e nei quartieri popolari autosufficienti, per iniziativa degli enti locali e di enti di diritto pubblico. (Vedere dati statistici dell'I. N. C. I. S., dell'I. C. P., dell'I. N. A.-Case, eccetera).

Meno difficile, invece, sarebbe un'indagine statistica rivolta ad accertare la portata quantitativa e qualitativa delle attrezzature ricreative disponibili per i lavoratori, quanto meno nei loro « centri di lavoro ».

Ma non vi è dubbio che la comune esperienza e gli indici da noi rilevati depongono per una generale carenza di attrezzature non solo a livello di comunità locale ma anche, e gravemente, di impresa o di centro di lavoro.

Anche in questo specifico caso, alla generale insufficienza si aggiungono squilibri che ne aggravano le conseguenze, sia sul piano di un intelligente impiego del tempo libero che di specifiche attività sportive dei lavoratori.

Infatti, sono le grandi imprese che, generalmente, offrono a livello aziendale iniziative e strumenti per tali attività, mentre altrettanto non offrono le medie e piccole industrie, certamente più diffuse nelle zone dove, per il più limitato sviluppo economico, non esistono o esistono scarsamente impianti ed attrezzature idonee e, dove, per l'eccessiva concentrazione di piccole imprese non si sono avute — anche per carenza di leggi oltreché di iniziative autonome — realizzazioni di sorta.

In larga misura intende far fronte, a tale situazione, il disegno di legge che stiamo esaminando creando le condizioni strumentali (articoli 4 e 5) per un primo incisivo sviluppo delle attrezzature e degli impianti sportivi o dei campi di ricreazione per i lavoratori.

PROVVIDENZE ED INCENTIVI.

Se ci intratteniamo a considerarne gli aspetti tecnici di questo disegno di legge appare doveroso rilevare che i previsti interventi a favore di comuni, di enti con personalità giuridica e società sportive sono stati definiti, differenziati ed articolati con lo scopo di garantirne la massima efficacia possibile.

Gli incentivi ed i contributi che il disegno di legge prevede non sono, quindi, da valutarsi esclusivamente per la loro portata finanziaria — perché sarebbe facile rilevare la relativa limitatezza degli stanziamenti di fronte alla vastità delle esigenze — ma devono essere considerati come un validissimo volano che metterà sicuramente in moto energie e mezzi largamente superiori a quelli resi disponibili del disegno di legge.

Le provvidenze proposte dal disegno di legge non soltanto possono rispondere alle esigenze dei singoli comuni ed alle loro diverse condizioni finanziarie ma, anche, a criteri più generali che mirano a realizzare il massimo di risultati con il minimo di spesa, sollecitando la solidarietà di enti, istituti, e privati.

I comuni e gli enti beneficiari, a norma di legge, potranno scegliere infatti, tra le varie provvidenze in relazione alle proprie esigenze, non solo, ma anche in relazione alle proprie capacità finanziarie: e non vi è dubbio che l'intervento dello Stato, facilitato dall'agilità degli strumenti e delle procedure proposte, sarà di per sé di incentivo alla presa di iniziativa di comunità locali ed enti interessati.

Tuttavia, calcolando realisticamente le attuali carenze ed i prevedibili risultati dell'applicazione del disegno di legge, oltre all'incremento normale e stimolato che l'iniziativa privata e pubblica opererà nel settore, anche grazie agli altri strumenti di intervento (CONI — Credito sportivo — ecc.) pur dopo i cinque anni del « piano » ancora non poche saranno le scoperture, specie nelle zone più depresse.

Nel quadro di questa previsione deve essere valutato l'emendamento proposto all'articolo 1 con il comma aggiuntivo che estende i benefici della legge anche agli « enti con personalità giuridica e a società sportive rego-

larmente costituite e riconosciute da una federazione sportiva » operanti in comuni con popolazione da 2.000 a 50.000 abitanti o — come ci auguriamo che la Camera deliberi in analogia al terzo comma dell'articolo 1 — operante in comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti consorziati agli effetti della presente legge.

Discutendo di tale emendamento si è preferito sottolinearne polemicamente gli aspetti ed i fini, che alcuni hanno voluto definire « ideologici », piuttosto che metterne in evidenza la logicità in una prospettiva di massima estensione possibile dell'iniziativa governativa, soprattutto quando con questo emendamento si dovrebbe tendere a sostituire l'eventuale carenza di iniziativa del comune.

Invero, sono moltissimi i comuni in cui, in carenza di iniziative pubbliche, enti privati, libere società sportive, associazioni educative ecc. hanno provveduto a creare impianti ed attrezzature sportive o campi di ricreazione che, se non sono tutti « funzionali » sono però i soli offerti alle esigenze dei giovani e delle comunità ed abbisognano di sistemazioni e di potenziamento.

Per uno scopo analogo si è voluto tenere conto dei comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti che, potrebbero trovarsi o in condizioni topograficamente meno idonee (comuni di montagna) o in condizioni economiche e finanziarie inadeguate ad affrontare in proprio le spese non imponenti ma, tuttavia, non sempre possibili, per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative giovanili.

Al senso di solidarietà tra le comunità interessate si sono volute offrire concrete possibilità, con un emendamento della Commissione che prevede per tali comuni la possibilità di costituirsi in *consorzio* per godere dei benefici previsti dalla legge per gli altri comuni.

Si è detto che, ferme restando le dimensioni finanziarie del « piano », gli emendamenti approvati impediranno sul piano pratico risultati più considerevoli sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, poiché avverrebbe un'esagerata dispersione dei benefici in rapporto al più alto numero dei richiedenti.

Non ci pare, neppure questa, una tesi valida, se si considera che, a parte l'obbligatorietà del parere tecnico del C. O. N. I. per gli impianti o le attrezzature sportive — parere che assicura garanzie di serietà, sulla fondatezza e sulle funzionalità delle richieste — la legge non intende provvedere totalmente ai finanziamenti necessari ma, al contrario, intende soltanto contribuirvi, lasciando perciò un pos-

sibile margine discrezionale all'intervento proprio della libera iniziativa.

Anche per queste considerazioni riteniamo che le conseguenze dell'approvazione del nuovo testo dell'articolo 1 saranno tutt'altro che negative e contribuiranno al buon risultato — qualitativo e quantitativo — del piano quinquennale, rendendone partecipi e collaboratori anche quanti, senza un apporto contributivo dello Stato, non sarebbero stimolati a migliorare le attrezzature esistenti o ad impostare la realizzazione di nuove, certamente economiche, ma moderne e funzionali.

Sempre in relazione all'efficacia del disegno di legge, si è lamentato da opposte parti, che esso non dichiara obbligatoria la spesa « per impianti ed attrezzature sportive » e che ciò sarà una sicura remora alla necessaria iniziativa delle amministrazioni comunali.

In verità, le attuali condizioni finanziarie, specie dei comuni delle zone maggiormente depresse possono suscitare qualche dubbio sulla capacità degli stessi a superare tutte le possibili difficoltà pur di realizzare un progresso effettivo delle attrezzature sportive e ricreative per la gioventù.

Ma il problema, ovviamente, non si risolve rendendo *obbligatorie* le voci di spesa relativa a tali esigenze.

Sono note, del resto, le resistenze — certo non ingiustificate — opposte dai Comuni ad ogni altro obbligo di spesa che non sia correlativamente accompagnato da ulteriori possibilità di entrata.

A nostro avviso riteniamo che non sia una questione di obbligatorietà o di facoltatività delle spese considerate, ma sia una questione di consapevolezza degli amministratori, fatti più sensibili a questi problemi dalla capacità di presenza della scuola e delle libere associazioni sportive e giovanili, dalla pressione democratica della pubblica opinione, dal livello di solidarietà sociale fra enti intermedi e comunità interessate che non può non accompagnare il maturarsi di una più moderna coscienza delle esigenze su cui abbiamo precedentemente insistito.

Del resto, a parte ogni altro aspetto giuridico della questione, basterebbe ancora osservare che si vorrebbe sancire, pur con valide intenzioni, l'obbligatorietà della spesa, proprio mentre un più pronunciato orientamento democratico ed autonomistico della politica per gli enti locali va accentuando — anche nello schema di disegno di legge sulla riforma della legge comunale e pro-

vinciale — una maggior possibilità di scelte politico-amministrative degli organi di governo locale, proponendo tra l'altro l'abolizione dell'anacronistica distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative.

Comunque, non abbiamo dubbi che le comunità locali e gli enti interessati avvertiranno responsabilmente il significato del disegno di legge e ne apprezzeranno le provvidenze.

In ciò saranno confortati anche dall'impegno che il Ministero dell'interno ha voluto assumere invitando gli organi periferici a fare opera di convincimento, presso le amministrazioni locali perché considerino solertemente l'opportunità di loro autonome ma necessarie iniziative.

Il che, in ultima analisi, per chi crede nella volontà democratica e nella possibilità di progresso degli enti locali, è assai più importante di imposizioni che spesso non verrebbero accolte nel loro spirito più vero.

Comunque, a correggere la prevedibile difficoltà di dotare anche i comuni minori e depressi, e ad evitare, al contrario, che per un malinteso spirito di istituto, anziché per un sincero ed operante spirito di collaborazione, si assumano impegni e spese inopportuni, il disegno di legge prevede con gli articoli 2 e 3 che enti istituzionali: scuola, enti privati, ed imprenditori concordino « convenzioni » che permettano a quanti più giovani e lavoratori possibile di usufruire degli impianti esistenti o di quelli che verranno costruiti.

IMPEGNI DI ENTI PUBBLICI E DI IMPRENDITORI.

Un doveroso commento meritano, a nostro avviso, le disposizioni del disegno di legge che riguardano rispettivamente l'iniziativa di « *enti pubblici che provvedano alla costruzione di case economiche e popolari, di case di lavoratori* » (articolo 4) e l'iniziativa di « *imprenditori, società ed enti pubblici soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese* » (articolo 5).

Mentre la prima è intesa a realizzare, secondo le prospettive e per gli scopi generali cui abbiamo già dedicato la nostra attenzione, campi di ricreazione per la gioventù in ragione di « *almeno un campo per ogni complesso edilizio di almeno 250 alloggi* », la seconda stabilisce l'obbligo, per i soggetti citati, ad approntare campi di ricreazione od impianti sportivi, « *per ogni unità aziendale o centro di lavoro con almeno*

500 unità dipendenti e in proporzione al loro numero». Analogo impegno, anche se limitatamente alla stipula di convenzioni, è previsto per i medesimi soggetti qualora i loro dipendenti non superino le 500 unità e non siano inferiori alle 100.

Quali siano le finalità generali e specifiche di tali disposti abbiamo già sottolineato nelle considerazioni generali di questa nostra relazione.

Ora, mentre non sono emerse particolari difficoltà nell'approvazione dell'articolo 4 che riguarda l'obbligo dell'approntamento di campi di ricreazione per la gioventù per ogni complesso edilizio di almeno 250 alloggi, non altrettanto può dirsi per il citato articolo 5 che riguarda gli obblighi degli imprenditori.

In proposito, diremo soltanto che è sembrato più opportuno alle Commissioni sostituire il testo governativo (che prevedeva, per i soggetti di cui all'articolo 5, l'obbligo di costruire un impianto per le imprese che raggiungessero «almeno 1500 dipendenti») per due considerazioni: la prima, che le «imprese» con oltre 1500 dipendenti sarebbero in Italia presumibilmente poco più di un centinaio; la seconda, che sembrava più funzionale agli obiettivi generali del disegno di legge la più larga istituzione possibile degli strumenti e delle attrezzature per le attività ricreative o sportive dei lavoratori nei «centri di lavoro» o, meglio dire, nelle «unità operative», e nelle «unità amministrative» delle due categorie: rispettivamente, nelle «unità con oltre 500» e delle «unità da 100 a 500» dipendenti. Non ci è possibile dire quante siano esattamente le unità operative e le unità amministrative (nel testo delle Commissioni si legge «centri di lavoro») in cui si articolano le «imprese» con oltre 500 e le imprese con non meno di 100 e con non più di 500 dipendenti; ma come dato indicativo che, specie per la seconda categoria, non dovrebbe scostarsi sensibilmente dalla realtà, ci pare interessante annotare che in Italia alla data del 31 dicembre 1959 risultano iscritte nel registro delle imprese associate alla Confindustria n. 2.851 ditte (da 101 a 500 di dipendenti) per un totale di 561.810 dipendenti e n. 554 ditte (con oltre 500 dipendenti) per un totale di 683.439 dipendenti.

Di fronte ai complessi problemi che emergono da tali dati, non possiamo nascondere alcune perplessità. Tuttavia, ci sembra doveroso sottolineare la validità del principio che ha ispirato il legislatore e le concrete possibilità di garanzie tecniche e di

controllo che sono offerte dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 4 del disegno di legge.

In sede di attuazione della legge non sarà certo impossibile ovviare a difficoltà e trovare soluzioni concrete alle questioni che potrebbero insorgere perché il disposto della legge, i suoi motivi ispiratori ed i fini altamente sociali che esso si propone, trovino, come è auspicabile, comprensione e spirito di iniziativa in quanti sono chiamati non solo dalla legge, ma anche da un comune interesse a migliorare le condizioni ambientali di vita dei lavoratori ed a dare un concreto contributo di solidarietà sociale.

COMPETENZE.

Altri due importanti aspetti della legge sono stati approfonditamente esaminati dalle Commissioni affari interni e lavori pubblici: si tratta degli aspetti urbanistici e di quelli finanziari.

Per essi ci limitiamo a riconfermare il parere favorevole al testo che viene presentato senza modifiche sostanziali all'esame dell'Assemblea.

Qualche considerazione ci sia invece consentita su un problema che ha interessato più vivamente le Commissioni: quello delle competenze, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10. In proposito, eccessiva ci è apparsa la polemica che, almeno inizialmente, la discussione del disegno di legge aveva alimentata.

A nostro avviso la priorità di intervento del Ministero del turismo nel settore di cui trattiamo può essere ritenuta giuridicamente legittima e politicamente opportuna.

Questa convinzione non intende e non deve sottovalutare o negare competenze e benemerienze di alcuno. Anzi, per quanto si riferisce ai due organismi più direttamente interessati — il Ministero dei lavori pubblici, per certe particolari competenze tecniche confermategli da vari articoli del disegno di legge ed il C. O. N. I., per certe non discusse competenze attribuitegli dalla legge istitutiva del 1942 — si può sottolineare con viva soddisfazione che tutt'altro che difficile è stato raggiungere un accordo.

Ci rendiamo conto che restano aperti — ed impregiudicati — alcuni problemi di fondo che, in particolare, interessano strutturalmente l'organizzazione dello sport ma, del resto, non poteva essere compito di questo disegno di legge affrontarli e tanto meno risolverli. Tuttavia, prendiamo atto con piacere che, in un sincero spirito di collaborazione, è stato possibile formulare intese ed

individuare strumenti idonei a garantire validità tecnica e funzionalità amministrativa alle attese iniziative stimulate dal disegno di legge ed a favorire, almeno in una certa misura, una programmazione quinquennale dell'auspicato sviluppo delle attrezzature e degli impianti sportivi nelle piccole e medie comunità locali.

In questo solidale riconoscimento delle specifiche responsabilità e nella consapevolezza della propria autonoma sfera di intervento sta, a nostro avviso, la più efficace prova che sarebbe eccessivo e, comunque, inopportuno, riprendere una polemica che è stata superata dalle raggiunte intese e che assicura al disegno di legge la necessaria garanzia di funzionalità nel quadro delle leggi esistenti di fronte alle nuove esigenze.

CONCLUSIONE.

A conclusione della presente relazione che ha cercato di tenere in doveroso conto considerazioni, consensi e critiche — così come sono sostanzialmente emerse nella discussione del disegno di legge nelle sedute in sede congiunta delle Commissioni affari interni e lavori pubblici — non possiamo non rinnovare un vivo apprezzamento al Governo che ha preso l'attesa iniziativa di un piano quinquennale per lo sviluppo dei campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi.

Come abbiamo già rivelato, essa non può essere che l'avvio di tutta una serie di interventi che, data la natura del problema da affrontare, devono diventare sempre più generosi ma anche sempre più organici.

Il presente disegno di legge rappresenta, perciò, a nostro avviso, non tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza.

Ed il Governo, sia presentandolo al Parlamento, sia sollecitandone l'approvazione attraverso le recenti dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, ha certamente avvertito che altri impegni debbono essere coordinatamente presi, secondo una visione unitaria, per migliorare, ad ogni livello, impostazioni, strumenti e metodi di quella politica per lo sport che, nelle sue più generali dimensioni, non può non essere espressione di una chiara volontà di promozione sociale e di progresso civile dei giovani, dei lavoratori, dell'intero Paese.

I Relatori si augurano che l'Assemblea stimoli tali impegni e conforti tali prospettive approvando il disegno di legge 2721 nel testo proposto dalla Commissione, con l'assorbimento delle proposte di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri (301), Spadazzi (2422) e Calamo ed altri (2410), proposte che hanno, invero, prospettato aspetti e soluzioni parziali ma, comunque, interessanti del problema sottoposto ora alla discussione della Camera.

RAMPA E CERVONE, *Relatori*.

TABELLA N. 1.

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL 31 DICEMBRE 1959 (a)

	Popolazione	Numero degli impianti	Percentuale per ogni 100.000 abitanti
Nord.	22.351.542	8.565	3,8
Centro	10.994.421	3.035	2,6
Sud	17.393.336	2.431	1,4
TOTALE ITALIA . . .	50.739.299	14.031	2,8
(a) Da notare che dei 7 miliardi e 400 milioni stanziati dall'Istituto per il credito sportivo, 3 miliardi e 765 milioni sono stati erogati nel periodo 1° gennaio 1959-1° febbraio 1960 con un certo aumento, quindi, degli impianti.			

TABELLA N. 2.

IMPIANTI SPORTIVI AL 1° GENNAIO 1959 — IMPIANTI PER TIPO

PROVINCE E REGIONI	Palestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- vollo	Tennis	Hockey e pat- tinaggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Poligoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Torino	271	42	99	29	12	96	5	47	14	4	16	2	9	616
Vercelli	48	—	56	2	5	23	3	9	7	1	8	—	—	162
Novara	37	4	78	13	4	48	4	11	1	6	17	—	9	232
Cuneo	59	5	58	6	4	31	1	26	1	—	18	2	40	221
Asti	19	2	18	3	1	4	1	—	—	—	5	—	1	54
Alessandria	61	8	53	11	8	28	2	4	4	2	15	2	8	206
PIEMONTE . . .	495	31	362	64	34	230	16	97	27	13	79	6	37	1.491
VALLE D'AOSTA . . .	8	—	41	1	—	17	—	16	1	—	6	—	2	62
Imperia	25	1	9	7	—	17	1	5	2	2	5	—	4	78
Savona	34	5	28	5	2	35	2	—	1	—	3	—	3	118
Genova	109	4	35	13	8	60	3	—	10	9	16	1	4	272
La Spezia	21	3	24	10	4	15	3	—	1	4	7	—	2	94
LIGURIA . . .	189	13	96	35	14	127	9	5	14	15	31	1	13	562

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA N. 2.

PROVINCE E REGIONI	Palestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- vollo	Tennis	Hockey e pat- tinaggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Polygoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Varese	49	9	92	18	6	35	2	1	6	2	10	—	5	235
Como	44	2	96	41	12	35	1	8	3	7	19	1	4	243
Sondrio	5	1	17	3	1	18	—	34	—	—	2	—	—	81
Milano	395	29	371	111	82	219	21	1	45	2	11	2	9	1.298
Bergamo	59	6	124	16	23	26	4	12	5	2	7	2	—	286
Brescia	93	14	176	22	44	59	2	15	6	5	28	—	7	471
Pavia	61	4	66	8	2	21	2	—	9	—	9	1	—	183
Cremona	38	4	57	9	7	15	—	—	4	—	2	2	1	139
Mantova	29	4	48	8	—	10	2	—	2	1	6	1	3	114
LOMBARDIA	773	73	1.047	206	177	438	34	71	80	19	94	9	29	3.050
Bolzano	41	5	29	4	3	61	1	21	28	4	9	—	11	217
Trento	36	4	47	10	5	77	10	23	6	2	10	—	6	236
TRENTINO-ALTO ADIGE	77	9	76	14	8	138	11	44	34	6	19	—	17	453
Verona	29	4	71	5	7	28	1	2	2	2	24	1	5	181
Vicenza	29	12	85	27	16	22	10	7	7	—	8	1	4	228
Belluno	16	3	27	3	32	38	1	25	2	1	10	—	1	129
Treviso	28	14	51	18	3	17	1	1	4	2	4	—	2	145
Venezia	70	10	49	11	7	28	4	—	3	4	6	1	4	197
Padova	41	7	69	35	26	29	4	—	10	1	4	1	7	234
Rovigo	15	3	42	4	1	6	3	—	—	—	2	2	1	79
VENETO	228	53	394	103	62	168	24	35	28	10	58	6	24	1.193

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA N. 2.

PROVINCE E REGIONI	Palestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- volo	Tennis	Hockey e pat- tinggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Poligoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Udine	60	8	117	27	10	29	3	12	7	—	16	1	3	293
Gorizia	27	4	27	10	4	9	4	—	2	4	1	—	—	92
Trieste	57	2	11	6	1	7	3	—	1	6	1	—	3	98
FRIULI-VENEZIA GIULIA . . .	144	14	155	43	15	45	10	12	10	10	18	1	6	483
Placenza	15	2	33	4	3	8	—	—	2	3	2	2	—	74
Parma	35	2	50	7	9	15	2	1	6	—	3	—	1	131
Reggio nell'Emilia	21	6	47	4	—	12	1	4	1	1	3	1	1	102
Modena	41	7	87	16	25	33	5	5	4	1	8	3	4	239
Bologna	89	16	80	26	18	38	2	—	5	—	14	2	6	296
Ferrara	27	4	51	9	4	9	3	—	1	1	5	2	4	120
Ravenna	25	6	32	7	6	20	—	—	—	1	7	—	5	109
Forlì	53	5	52	10	8	45	9	—	1	1	10	2	4	200
EMILIA-ROMAGNA . . .	306	48	432	83	73	180	22	10	20	8	52	12	25	1.271
Pesaro e Urbino	29	4	30	10	6	9	1	—	2	2	2	1	1	97
Ancona	56	5	45	8	11	18	1	—	2	1	6	—	—	153
Macerata	42	11	29	10	3	22	—	—	1	—	9	—	1	128
Ascoli Piceno	33	5	24	10	2	13	1	4	—	—	11	—	1	104
MARCHE	160	25	128	38	22	62	3	4	5	3	28	1	3	482

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA N. 2.

PROVINCE E REGIONI	Palestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- vollo	Tennis	Hockey e pat- tinggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Poligoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Massa-Carrara	15	3	12	4	1	10	1	2	2	1	2	—	—	53
Lucca	16	8	24	9	—	44	5	—	—	2	6	1	2	117
Pistoia	14	4	24	2	1	17	3	11	4	—	6	1	1	88
Firenze	89	19	83	26	30	64	15	—	6	3	13	2	10	360
Livorno	30	11	21	17	11	27	4	—	4	3	4	—	4	136
Pisa	18	4	52	10	16	9	2	—	2	1	9	2	3	128
Arezzo	27	6	19	5	3	10	2	—	—	—	10	—	—	82
Siena	24	5	26	8	6	9	1	3	4	—	6	1	4	97
Grosseto	30	1	33	2	1	11	1	1	—	—	9	2	2	93
TOSCANA	263	61	294	83	69	201	34	17	22	10	65	9	26	1.154
Perugia	37	8	45	7	5	16	4	—	5	—	17	2	1	147
Terni	26	5	13	9	7	7	1	—	2	2	6	2	1	81
UMBRIA	63	13	58	16	12	23	5	—	7	2	23	4	2	228
Viterbo	14	5	37	4	7	2	1	—	2	—	6	—	2	80
Rieti	12	—	14	3	—	3	—	—	3	—	2	—	—	37
Roma	318	29	153	69	49	154	20	—	27	18	14	3	15	869
Latina	19	7	25	12	11	13	2	—	—	—	2	—	—	91
Frosinone	35	3	32	6	1	6	1	—	2	—	7	—	1	94
LAZIO	398	44	261	94	68	178	24	—	34	18	31	3	18	1.171

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA N. 2.

PROVINCE e REGIONI	Palestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- vollo	Tennis	Hockey e pat- tinaggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Poligoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Caserta	24	3	25	3	3	2	—	—	—	—	1	—	—	58
Benevento	16	2	20	4	3	1	2	—	1	—	2	—	—	51
Napoli	170	6	46	13	4	21	2	—	3	3	3	1	7	279
Avellino	30	2	40	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	78
Salerno	47	3	40	9	8	6	—	—	3	1	5	—	1	123
CAMPANIA	284	16	171	31	18	32	4	—	7	4	13	1	8	589
L'Aquila	31	3	27	2	—	10	3	10	4	—	8	1	—	99
Teramo	20	1	12	2	2	3	—	1	—	—	1	—	—	50
Pescara	15	2	20	1	4	4	1	—	—	1	2	—	—	50
Chieti	18	—	30	4	3	2	—	—	—	—	4	2	1	64
Campobasso	20	1	25	—	—	2	1	—	—	—	5	—	—	54
ABRUZZI E MOLISE	112	7	114	9	9	21	5	11	4	1	20	3	1	317
Foggia	24	6	34	10	6	4	2	—	1	—	5	5	4	101
Bari	104	16	48	29	16	11	—	—	4	—	1	2	2	233
Taranto	27	1	17	1	1	4	1	—	2	4	4	—	1	63
Brindisi	30	2	12	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	55
Lecce	56	4	32	—	—	4	1	—	—	1	3	—	1	102
PUGLIA	241	29	143	45	26	26	4	—	7	5	13	7	8	554
Potenza	29	3	54	2	2	2	1	—	—	—	2	—	—	95
Matera	16	1	16	4	6	1	1	—	—	—	1	—	—	46
BASILICATA	45	4	70	6	8	3	2	—	—	—	3	—	—	141

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA N. 2.

PROVINCE E REGIONI	Paestre	Atletica leggera	Calcio	Palla- canestro	Palla- volo	Tennis	Hockey e pat- tinaggio a rotelle	Sport inver- nali	Piscine	Sport nautici	Polygoni	Velo- dromi	Altri	TOTALE
Cosenza	13	—	39	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	59
Catanzaro	25	—	42	3	1	2	1	—	3	—	2	—	—	79
Reggio Calabria	7	1	19	2	1	3	—	1	2	—	3	—	—	39
CALABRIA	45	1	100	7	4	7	2	1	5	—	5	—	—	177
Trapani	15	2	10	6	2	1	—	—	—	—	3	—	—	39
Palermo	37	3	25	6	4	10	1	—	1	1	7	—	1	96
Messina	19	2	21	4	4	6	—	—	—	4	3	—	1	64
Agrigento	13	—	13	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29
Caltanissetta	13	1	7	6	3	2	—	—	—	—	1	—	—	33
Enna	18	2	10	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	36
Catania	30	2	22	—	2	5	—	3	2	1	1	1	1	70
Ragusa	22	1	9	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	38
Siracusa	17	2	13	2	2	1	—	—	—	1	2	—	2	42
SICILIA	184	15	130	30	20	27	1	3	3	7	20	1	6	447
Sassari	21	5	27	3	1	3	—	—	—	—	3	—	3	66
Nuoro	13	1	28	3	2	3	—	—	—	—	5	—	—	55
Cagliari	6	5	50	7	3	5	—	—	3	—	2	1	3	85
SARDEGNA	40	11	105	13	6	11	—	—	3	—	10	1	6	206
ITALIA	4.055	467	4.147	921	645	1.934	210	326	341	131	588	65	231	14.031

TABELLA N. 3.

COMUNI PRIVI DI IMPIANTI SPORTIVI

COMUNI CON POPOLAZIONE	Numero dei Comuni	Comuni privi di impianti
Fino a 2.000 abitanti	3.211	—
Da 2.000 a 5.000 abitanti	2.734	1.469
Da 5.000 a 10.000 abitanti	1.237	337
Da 10.000 a 50.000 abitanti	750	63
Oltre 50.000 abitanti	88	—
TOTALE	8.020	(a) 1.869

(a) Vedasi relazione ministeriale del disegno di legge.

TABELLA N. 4.

PREVISIONI DI SVILUPPO SECONDO IL PIANO QUINQUENNALE

CONTRIBUTI	In miliardi Esercizio 1961/62- 1965/66	Impianti preven- tivati
In conto capitale	1,5	300
In materiali e manodopera specializzata	1,5	600
Contributi costanti venticinquennali per i mutui	0,5	600
TOTALE	3,5	(a) 1.500

(a) Il costo medio di un campo sportivo è calcolato in 25 milioni.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 5.

NUMERO DELLE DITTE ASSOCIATE ALLA CONFINDUSTRIA E NUMERO DEI DIPENDENTI NEL 1959

REGIONI	FINO A 10 DIPENDENTI		DA 11 A 50 DIPENDENTI		DA 51 A 100 DIPENDENTI		DA 101 A 250 DIPENDENTI		DA 251 A 500 DIPENDENTI		DA 501 A 1000 DIPENDENTI		OLTRE 1000 DIPENDENTI	
	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti	Numero delle ditte	Numero dei dipen- denti
Piemonte	2.881	12.527	2.237	52.643	523	36.636	334	51.116	141	49.984	80	57.032	60	152.328
Liguria	2.026	6.025	838	19.058	181	12.420	85	13.293	23	7.916	20	13.122	7	12.900
Lombardia	5.938	31.362	4.482	116.845	1.277	93.375	804	127.869	310	107.692	132	90.561	77	177.690
Venezia Tridentina	862	2.469	429	8.946	79	5.286	54	8.233	6	2.467	4	2.458	2	2.684
Venezia Giulia	382	1.663	221	4.860	59	4.015	25	3.623	6	1.944	3	1.949	1	2.688
Veneto	2.146	7.100	1.203	29.571	318	21.794	200	29.646	61	20.966	30	20.884	17	33.124
Emilia	2.552	9.755	1.112	24.327	195	12.825	132	19.340	42	15.066	20	13.182	3	5.223
Marche	1.262	5.256	433	9.709	64	4.244	23	3.412	8	2.618	4	2.794	1	2.204
Toscana	4.033	12.057	1.183	27.393	258	18.076	132	19.695	31	11.101	23	14.375	10	20.307
Umbria	1.493	5.441	384	7.461	66	4.411	23	3.344	7	2.545	2	1.377	3	3.537
Lazio	1.659	5.965	2.088	31.776	113	8.240	70	11.076	16	5.851	9	6.705	8	13.903
Abruzzi e Molise	2.096	7.421	244	4.069	41	2.539	9	1.543	1	320	3	2.307	—	—
Campania	918	3.320	222	5.623	78	5.916	60	9.645	12	4.390	11	7.733	2	2.265
Puglie	2.170	7.058	257	8.820	31	2.110	14	2.584	3	1.270	2	1.340	—	—
Lucanie	844	3.033	220	5.501	21	1.706	5	955	1	380	—	—	—	—
Calabria	2.238	6.320	190	3.915	32	1.851	4	463	3	1.180	1	925	—	—
Sicilia	2.105	12.233	793	18.289	124	8.666	52	6.995	19	6.459	9	5.625	1	3.600
Sardegna	1.547	3.933	245	6.673	41	2.998	28	4.677	7	2.152	6	3.507	3	5.110
TOTALE	37.152	142.938	16.781	382.579	3.501	247.172	2.054	317.509	697	244.301	359	245.876	195	437.563

TABELLA N. 6.

DITTE ASSOCIATE ALLA CONFINDUSTRIA AL 31 DICEMBRE 1959

	DA 100 A 500 DIPENDENTI		DITTE OLTRE 500 DIPENDENTI	
	Numero delle ditte	Numero dei dipendenti	Numero delle ditte	Numero dei dipendenti
Nord	2.223	459.155	456	585.825
Centro	320	61.505	65	67.509
Sud	208	41.150	35	30.105
TOTALE ITALIA . . .	2.751	561.810	554	683.439

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

N. 2721

ART. 1.

I comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti, che intendano provvedere alla costruzione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, possono ottenere dallo Stato, purché la spesa prevista non superi i venticinque milioni di lire, alternativamente:

1°) un contributo in capitale del 20 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile;

2°) un contributo fino a lire due milioni e mezzo sulla spesa per i materiali e la manodopera specializzata, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, ove beneficiano dell'apertura di cantieri scuola promossi e autorizzati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed aperti d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

3°) un contributo costante ventiquennale del 3 per cento sulla spesa da fronteggiare con mutuo, ritenuta ammissibile.

Per i comuni che si trovano nelle zone per le quali si applicano le leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui al precedente comma, numeri 1°, 2° e 3°, sono elevati rispettivamente fino al 40 per cento, a lire quattro milioni, al 4,50 per cento, quando i comuni medesimi versano in situazione di particolare disagio.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sono considerati spazi di uso pubblico i campi di ricreazione per la gioventù ed opere di interesse pubblico gli impianti sportivi.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti, che intendano provvedere alla costruzione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, possono ottenere dallo Stato, fino alla concorrenza di una spesa non superiore a 25 milioni di lire, alternativamente:

1°) *Identico.*

2°) *Identico.*

3°) *Identico.*

Identico.

I comuni, anche con popolazione inferiore a duemila abitanti, possono costituirsi in consorzio volontario e fruire dei benefici previsti purché non vengano in alcun modo superati i massimali consentiti dalla presente legge.

Identico.

Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche ad enti con personalità giuridica ed a società sportive regolarmente costituite e riconosciute da una federazione sportiva, operanti in comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti.

ART. 2.

Le palestre e gli impianti ginnico-sportivi scolastici, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune o da aderenti a società sportive locali secondo convenzioni che i comuni e le provincie, di intesa con le Autorità scolastiche, sono autorizzati a stipulare con gli enti interessati che lo richiedono.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle Autorità scolastiche con comuni ed enti per la utilizzazione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi costruiti in base alla presente legge.

ART. 3.

I comuni che siano sprovvisti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, e che non ritengano di costruirne, hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'utilizzazione, da parte di tutta la popolazione, di palestre e attrezzature sportive, da chiunque gestite, anche dalle scuole, già esistenti nel proprio territorio o in quello di comuni vicini o facilmente accessibili.

ART. 4.

Gli enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economiche e popolari e di case per lavoratori, sono tenuti, per ogni complesso edilizio di almeno cinquecento alloggi, all'approntamento di campi di ricreazione per la gioventù.

I piani relativi alla costruzione di complessi di case economiche e popolari e di case per lavoratori, non sono approvati dagli organi competenti se non prevedono l'assolvimento dell'obbligo previsto dal presente articolo.

ART. 5.

Gli imprenditori, le società e gli enti pubblici soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, che abbiano almeno millecinquecento dipendenti, sono tenuti all'approntamento, entro il 31 dicembre 1963, di campi di ricreazione o di impianti sportivi per i propri dipendenti, in misura proporzionata al numero di essi.

In caso di inerzia dell'obligato, si sostituisce nell'approntamento dell'opera l'Ufficio

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Gli enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economiche e popolari e di case per lavoratori, sono tenuti, proporzionalmente, per ogni complesso edilizio di almeno duecentocinquanta alloggi, all'approntamento di campi di ricreazione per la gioventù.

Identico.

ART. 5.

Gli imprenditori, le società e gli enti pubblici soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, sono tenuti all'approntamento, entro il 31 dicembre 1963, di campi di ricreazione o di impianti sportivi per ogni unità aziendale o centro di lavoro quando abbiano almeno 500 unità lavorative e in proporzione al loro numero.

Identico.

del genio civile, il quale vi provvede a spese dell'inadempiente.

Possono essere esentati dall'obbligo derivante dal primo comma del presente articolo gli imprenditori che abbiano stipulato convenzioni per l'utilizzazione, da parte dei loro dipendenti, di campi di ricreazione o di impianti sportivi già esistenti.

Le somme erogate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nell'esercizio in cui le opere saranno attivate e non oltre i quattro esercizi successivi.

L'esenzione è ammessa nei limiti dell'importo riconosciuto strettamente necessario dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme ammesse alla esenzione o, se maggiore, il valore dei beni acquistati concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale il cambiamento di destinazione ha avuto luogo.

ART. 6.

I piani regolatori generali dei comuni debbono prevedere aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

I piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono altresì determinare i limiti di ciascuna delle aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi, nonché delle annesse, indispensabili zone di rispetto.

L'estensione delle aree suddette è stabilita in rapporto al numero degli abitanti, tenuto a base delle previsioni del piano regolatore. Tale rapporto sarà determinato in relazione all'importanza ed al carattere dei vari centri abitati e non potrà, comunque, essere inferiore a due metri quadrati per abitante, al netto delle zone di rispetto e dei parchi pubblici.

Con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo e previo parere del delegato del C. O. N. I., territorialmente competente, possono essere esentati dall'obbligo derivante dal primo comma del presente articolo gli imprenditori che abbiano stipulato convenzioni per l'utilizzazione, da parte dei loro dipendenti, di campi di ricreazione o di impianti sportivi già esistenti.

Gli enti di cui sopra, qualora i dipendenti non raggiungano le 500 unità e superino le 100 sono tenuti a stipulare convenzioni per la utilizzazione per i propri dipendenti di campi di ricreazione e di impianti sportivi già esistenti ed i relativi oneri sono a loro carico.

Le somme erogate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e relative addizionali nonché, nel caso sia dovuta, dall'imposta sulle società nell'esercizio in cui le opere saranno attivate e non oltre i quattro esercizi successivi.

Identico.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

I comuni sprovvisti di piano regolatore e che sono tenuti ad adottare un programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono prevedere in detti programmi, almeno nelle zone di espansione degli abitati, aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

ART. 8.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, già dotati di piano regolatore approvato, debbono inserire nel piano, per ogni quartiere di 50.000 abitanti, zone da destinare a campi di ricreazione per la gioventù, che debbono essere approntati entro il 31 dicembre 1962.

ART. 9.

Le domande dei comuni, intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, debbono essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredate da una relazione che illustri la necessità dell'opera, le sue caratteristiche e il piano finanziario, e indichi la persona o l'ente cui il comune intende affidarne la gestione.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, in base alle domande ed ai progetti pervenutigli, determina le opere da ammettere alle provvidenze di cui al precedente articolo 1.

ART. 10.

I progetti per la costruzione di campi di ricreazione per la gioventù sono approvati con decreto del prefetto, sentito l'Ingegnere capo del Genio civile.

I progetti per la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti sportivi sono approvati:

a) quando superino l'importo di lire 50 milioni, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.;

b) fino all'importo di lire 50 milioni, con decreto del prefetto, sentito il parere del-

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, già dotati di piano regolatore approvato, debbono inserire nel piano, per ogni quartiere di 50.000 abitanti, zone da destinare a campi di ricreazione per la gioventù.

ART. 9.

Le domande, intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, debbono essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredate da una relazione che illustri la necessità dell'opera, le sue caratteristiche e il piano finanziario, e indichi, qualora non si intenda effettuare la gestione diretta, la persona, l'ente o la società sportiva cui si intenda affidarla.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, in base alle domande ed ai progetti pervenutigli, determina, previo parere del C. O. N. I. le opere da ammettere alle provvidenze di cui al precedente articolo 1.

ART. 10.

I progetti per la costruzione di campi di ricreazione per la gioventù, ammessi al contributo, sono approvati con decreto del prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.

Identico.

a) quando superino l'importo di lire 50 milioni, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e previo parere favorevole della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.;

b) fino all'importo di lire 50 milioni, con decreto del prefetto, sentito il parere

l'ingegnere capo del Genio civile competente e della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.

È abrogato l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739.

ART. 11.

Per le aree necessarie all'attuazione della presente legge è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'approvazione dei progetti dei campi di ricreazione per la gioventù e degli impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Spetta al Ministro per i lavori pubblici, quando si tratti di impianti sportivi di importo superiore a lire 50 milioni, ed al prefetto, quando si tratti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi d'importo fino a lire 50 milioni, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 12.

Le aree utilizzate a campi di ricreazione per la gioventù e gli impianti sportivi esistenti, a chiunque appartenenti o da chiunque gestiti, non possono ricevere una diversa destinazione se non previa autorizzazione delle stesse Autorità competenti per l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 13.

Gli atti ed i contratti posti in essere dagli enti pubblici per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 14.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 1º), è autorizzata la spesa complessiva di

dell'ingegnere capo del Genio civile competente e previo parere favorevole della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I..

Identico.

ART. 11.

Per le aree necessarie alla costruzione, trasformazione e ampliamento di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Identico.

Identico.

ART. 12.

Le aree utilizzate a campi di ricreazione per la gioventù e gli impianti sportivi di cui agli articoli 1, 4, 5 e 11 della presente legge, a chiunque appartenenti o da chiunque gestiti, non possono ricevere una diversa destinazione se non previa autorizzazione delle stesse Autorità competenti per l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 13.

Gli atti ed i contratti posti in essere per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Identico.

ART. 14.

Identico.

Lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di Lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966.

Per la concessione dei contributi sulla spesa per i materiali e la mano d'opera specializzata, previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di Lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di Lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966.

Per la corresponsione dei contributi costanti venticinquennali di cui all'articolo 1, primo comma n. 3^o) è autorizzato un limite di impegno di lire cinquecento milioni, ripartito in ragione di cento milioni di lire annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966. La conseguente spesa complessiva di lire dodici miliardi e 500 milioni sarà stanziata in ragione di lire cento milioni nell'esercizio 1961-1962, lire duecento milioni nell'esercizio 1962-1963, lire trecento milioni nell'esercizio 1963-1964, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1964-1965, lire cinquecento milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-1966 al 1985-1986, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1986-1987, lire trecento milioni nell'esercizio 1987-1988, lire duecento milioni nell'esercizio 1988-1989 e lire cento milioni nell'esercizio 1989-1990.

Le somme di cui al presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio possono essere portati in aumento di quelli relativi agli esercizi successivi.

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire duecento milioni, con una frazione del maggior gettito derivante dalle modifiche da apportare in materia di tasse sulle concessioni governative in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 14 agosto 1960, n. 824, e, per la differenza, con le maggiori entrate di cui ai seguenti articoli.

ART. 16.

L'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente altro:

« Le aliquote della imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300 milioni di lire	35 per cento	
»	400	»	36
»	500	»	37
»	600	»	38
»	700	»	39
»	800	»	40
»	900	»	41
»	1.000	»	42
»	1.100	»	43
»	1.200	»	44
»	1.300	»	45
»	1.400	»	46
»	1.500	»	47
oltre	1.500	»	47

Per le somme intermedie la misura della aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,010 X + 32$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 17.

La percentuale indicata nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è elevata al 57,80 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto della imposta di cui al precedente articolo.

ART. 18.

L'abbuono indicato nell'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 358, sull'imposta unica liquidata a norma dell'articolo 16 della presente legge, è elevato al 34 per cento.

ART. 19.

All'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, viene aggiunto il seguente comma:

« La misura di detto aggio, per incassi lordi annui superiori a lire cinque miliardi, non può essere, comunque, maggiore del 29 per cento degli incassi stessi. Questa misura massima si applica anche alle convenzioni già stipulate ».

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Il 1° comma, IV alinea, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, viene sostituito dal seguente altro:

« per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 17/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 301

ART. 1.

Le spese relative alla costruzione o all'acquisto, all'adattamento, alla sistemazione, alla custodia e alla manutenzione di campi sportivi sono obbligatorie per i comuni superiori a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Per i comuni superiori a 100.000 abitanti tali spese sono obbligatorie in ragione di un campo sportivo ogni centomila abitanti da costruirsi e mantenersi in funzione dei centri popolari cittadini.

ART. 2.

La legge 3 agosto 1949, n. 589, è estesa alla esecuzione di opere attinenti ai campi sportivi.

A tal fine, nei limiti dei fondi annualmente concessi dalla legge di bilancio, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, è autorizzato a concedere, a comuni non superiori a 100 mila abitanti, un contributo costante per 35 anni:

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, ove si tratti di costruire campi sportivi nuovi;

2°) nella misura del 3 per cento, ove si tratti di acquistare, adattare e sistemare campi sportivi già esistenti.

Il limite di spesa per l'esercizio 1958-59 è fissato in lire 40.000.000 di cui lire 20.000.000 per l'Italia meridionale e insulare. Alla spesa suddetta si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 182 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1958-59.

ART. 3.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati, sempre che non si tratti di comuni capoluoghi di provincia e la spesa complessiva non superi le lire 40.000.000 con decreto del prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e il Comitato provinciale del C. O. N. I.; con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione impianti sportivi del C. O. N. I., in tutti gli altri casi.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere previste nel progetto sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

N. 2422

ART. 1.

In seno alle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, sono istituiti rispettivamente gli Assessorati comunali, provinciali e regionali per la gioventù e per l'attività sportiva e ricreativa.

ART. 2.

Agli Assessorati di cui al precedente articolo e a ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione, è demandato il compito di ricercare ed istituire aree ed impianti adatti alla ricreazione della infanzia e della gioventù e provvedere alla loro perfetta efficienza e manutenzione.

ART. 3.

Gli Assessorati consentiranno alle locali società sportive che non dispongono di sedi tecniche per lo sviluppo della loro attività, di poter utilizzare gli impianti sportivi scolastici esistenti. Sarà cura degli Assessorati di utilizzare al massimo gli impianti sportivi di proprietà comunale, provinciale e regionale rivendicando totalmente in proprietà ed a favore delle attività esclusivamente ricreative e sportive della gioventù e del popolo, tutti gli impianti della ex G. I. L.

ART. 4.

Gli Assessorati solleciteranno anche lo sviluppo di un'attività fisico-ricreativa, volta ai settori non più giovani che comunque possano egualmente praticare una qualsiasi disciplina sportiva a scopo ricreativo (caccia, pesca, bocce, cicloturismo, escursionismo, ecc.) appoggiando direttamente e sollecitando gli enti appositi e i sodalizi sportivi già esistenti ed istituendi.

ART. 5.

Le Amministrazioni locali interverranno nella sovvenzione limitatamente al tempo ed ai mezzi per le manifestazioni di propaganda locale.

ART. 6.

Spetta agli Assessorati il controllo dell'applicazione integrale della legge riguardante la costruzione degli edifici scolastici con adeguate aree ed impianti riservati alle attività ricreative e sportive.

ART. 7.

All'atto dell'approvazione dei bilanci comunali, provinciali e regionali, gli Assessorati di cui alla presente legge compileranno un calendario annuale delle manifestazioni locali regionali o nazionali di carattere sportivo e ricreativo, che dovranno culminare in una giornata dedicata allo sport ed alla gioventù.

ART. 8.

A cura delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, saranno redatti piani quinquennali per la realizzazione ed il completamento degli impianti indispensabili per lo sviluppo delle attività suddette in ogni comune, usufruendo dei benefici della legge sul credito sportivo.

ART. 9.

In virtù della presente legge nei bilanci comunali, provinciali e regionali dovrà essere aggiunta la voce: « Attività ginnico-sportive e ricreative della gioventù e dei cittadini ».

ART. 10.

È istituito un Fondo nazionale per l'incremento delle attività sportive e ricreative della gioventù e dei cittadini.

ART. 11.

Il Fondo nazionale verrà amministrato da un Comitato interministeriale composto dai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del turismo e spettacolo, della sanità e dal Ministro Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 12.

Il Comitato dei Ministri per il Fondo nazionale di cui al precedente articolo, è pre-

sieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure da un Ministro Segretario di Stato, delegato dal Consiglio dei Ministri.

ART. 13.

Ai finanziamenti necessari per le attività connesse alla presente legge sarà provveduto dal Comitato interministeriale di cui ai precedenti articoli, attraverso la elaborazione di un piano quinquennale e con il lancio di un prestito nazionale.

ART. 14.

Il Fondo nazionale sarà incrementato inoltre dalle aliquote spettanti allo Stato dei proventi dei concorsi pronostici vari autorizzati per legge e dai proventi delle tasse sulle manifestazioni sportive e dal ricavato della vendita dei beni della ex G. I. L., non utilizzabili ai fini delle attività di cui alla presente legge.

N. 2410

ART. 1.

È autorizzata a carico dello Stato la concessione di contributi per la costruzione e la sistemazione di palestre e campi sportivi, a favore dei comuni d'Italia con popolazione fino a 20.000 abitanti.

ART. 2.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura dell'80 per cento ai comuni che non dispongono di impianti sportivi e nella misura del 50 per cento a quelli che ne dispongano.

La misura dei contributi può essere elevata fino all'importo dell'intera spesa per i comuni con bilanci deficitari, che non superino i 10.000 abitanti e non abbiano campi sportivi e palestre.

Ai fini della esecuzione delle opere, il decreto di concessione di contributi ha forza di dichiarazione di pubblica utilità e pertanto il Ministro ne dichiara l'urgenza e la indifferibilità ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 giugno 1865, n. 2359.

ART. 3.

Il contributo non può superare lire 50.000.000 e può comprendere la spesa per l'acquisto dell'area da espropriare.

ART. 4.

I comuni si devono impegnare a non disporre per altre opere dell'area destinata alla costruzione di palestre e campi sportivi.

ART. 5.

Gli atti di acquisti dell'area da destinarsi alla costruzione di palestre e campi sportivi è esente da imposte di registrazione e trascrizione.

ART. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli è autorizzata una spesa di lire 20 miliardi annui e per 10 anni da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno successivo alla approvazione della presente legge.